

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 52-2461

IPAB Opera Pia Lotteri con sede in Torino - Proroga della gestione commissariale e della convenzione con l'ASL TO1.

A relazione del Presidente Cota:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 102-7628 del 26/11/2007 scioglieva il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Lotteri" con sede in Torino e contestualmente nominava il dr. Adolfo Repice quale Commissario del suddetto Istituto, per la durata di mesi sei, con il mandato:

- a) di provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, con l'incarico generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite e la tutela del personale operante presso la struttura;
- b) di analizzare le prospettive e sviluppare ipotesi di una futura gestione dell'Ente sotto il profilo economico finanziario, compresa l'eventuale estinzione dello stesso, e di proporre all'amministrazione regionale i provvedimenti conseguenti;

L'incarico al Commissario dell'Opera Pia, dr. Adolfo Repice è stato successivamente prorogato sino al 31 luglio 2011 con provvedimenti nn. 33-8844, 72-10175, 24-11479, 60-11817, 69-12904, 21-13164, 23-131, 19-1276, 8-1434, 45-1616, 18-1764 e 1-2110 assunti rispettivamente in data 26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 31/05/2010, 23/12/2010, 28/01/2011, 28/02/2011, 28/03/2011 e 31/05/2011.

In data 15 dicembre 2008 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 38- 10233 del 1/12/2008, hanno siglato un protocollo d'intesa (rep. n. 14073 del 17 dicembre 2008) in ordine alla gestione dell'Opera Pia Lotteri con il quale, vista la grave e perdurante situazione debitoria dell'Ente e rilevata l'assoluta urgenza di adottare provvedimenti che consentano di garantire la continuità operativa dell'Ente convenivano di accogliere l'ipotesi prospettata dal Commissario straordinario di procedere alla concessione di pubblico servizio dell'intera gestione dei presidi socio-sanitari con conseguente subentro del concessionario nelle situazioni creditorie e debitorie, compreso il disavanzo gestionale;

Con provvedimento n. 4-11253 del 20/04/2009 la Giunta Regionale stabiliva, al fine di garantire la continuità dell'attività assistenziale, nonché per scongiurare un'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, che l'attività di gestione dell'Opera Pia Lotteri venisse temporaneamente svolta dal Servizio Sanitario Regionale attraverso l'ASL TO 1, nei limiti delle sue competenze e delle possibilità operative della struttura, in regime di convenzione con L'Opera Pia Lotteri stessa. Detta convenzione è stata successivamente prorogata con le deliberazioni nn. 60-11817, 69-12904, 21-13164, 23-131, 66-701, 39-938, 8-1434, 45-1616, 18-1764 e 1-2110 adottate rispettivamente in data 26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 31/05/2010, 27/09/2010, 31/10/2010, 03/11/2010, 28/01/2011 e 31/05/2011 sino al 31 luglio 2011.

Il Tribunale di Torino, dopo aver verificato lo stato della procedura di commissariamento, indicava per il giorno 17 giugno 2010, termine poi prorogato al 25/01/2011, un esperimento di vendita tramite asta giudiziaria degli immobili di proprietà dell'Opera Pia Lotteri, siti in Via Villa della Regina, su cui insiste procedura di pignoramento.

Il Commissario straordinario nel contempo procedeva ad esperire più procedure, prima aperte quindi negoziali, volte alla concessione di pubblico servizio dell'intera gestione dei presidi socio-

sanitari dell'Opera Pia Lotteri, conformemente al mandato ricevuto, e da ultimo, con deliberazione n. 32 del 22 luglio 2010, individuava la VMP Hospital s.r.l. con sede in Torino, Strada Mongreno 180, quale miglior proponente per l'affidamento in concessione dell'Opera Pia e stabiliva di concludere urgentemente l'accordo.

Con nota del 17 settembre 2010, il Commissario straordinario informava la Direzione regionale competente che erano in corso le attività prodromiche alla stipula del contratto col concessionario, segnalando la presenza di un ricorso al TAR Piemonte avverso l'aggiudicazione in questione che peraltro non ha portato a provvedimenti sospensivi.

Con sentenza in data 14/01/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso proposto contro l'aggiudicazione al soggetto vincitore della gara per l'affidamento in concessione dell'Opera Pia; conseguentemente è stata richiesta al Tribunale di Torino la sospensione delle operazioni di vendita fissate per il giorno 25 gennaio 2011 posto che Villa Maria Pia Hospital s.r.l., una volta stipulato il contratto col concessionario, dovrà prendere contatto con i creditori.

Con relazione in data 31 gennaio 2011, il Commissario ha comunicato che il Tribunale di Torino, Sezione II Civile, con ordinanza in data 21/01/2011, ha dichiarato inammissibile l'istanza per la sospensione della vendita del compendio confermando le procedure di vendita e che in data 25/01/2011 si sono tenute la vendita senza incanto e l'aggiudicazione degli immobili di proprietà dell'Opera Pia Lotteri, dando atto inoltre che sono tuttora in corso le operazioni per la conclusione del contratto di concessione tra l'Opera Pia Lotteri e Villa Maria Hospital s.r.l..

Il Commissario con relazione in data 27 giugno 2011, oltre a riassumere le operazioni attuate dall'inizio del suo mandato, illustrava altresì le criticità evidenziate dal Notaio incaricato della formalizzazione dell'atto contrattuale. Infatti, il prossimo trasferimento coatto dei beni dell'Ente, già aggiudicati in sede di esecuzione forzata il 25/01/2011, comporta l'impossibilità sopravvenuta di adempiere ad alcune delle prestazioni individuate in sede di negoziazione per l'affidamento della gestione completa dei presidi socio sanitari dell'Opera Pia Lotteri. In particolare, l'Ente commissariato non ha più titolo per affidare in concessione e godimento all'aggiudicataria i beni facenti parte del patrimonio immobiliare, né pretendere che l'aggiudicataria provveda alla manutenzione dell'ala storica dell'immobile di Via Villa della Regina n. 21 ed alla ristrutturazione del fabbricato Ala Nasi. In detta relazione il Commissario prospettava la possibilità giuridica di stipulare un contratto, parzialmente modificato, allo scopo di valorizzare il residuo patrimonio dell'Ente e rispondere all'esigenza di soddisfare nella maggior misura possibile le ragioni dei creditori dell'Ente o, in alternativa, di procedere all'estinzione e alla liquidazione dell'Ente.

Considerato che non si ritiene attuabile la sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione completa dei presidi socio sanitari dell'Opera Pia stante che il contratto avrebbe oggetto parzialmente differente dall'esito della negoziazione conclusa con l'affidamento di luglio 2010 e non si ravvisano, sulla base degli atti a disposizione, i presupposti per una nuova procedura di gara per l'esercizio del servizio, in quanto l'Opera Pia Lotteri non avrebbe titolo per attribuire a terzi la detenzione dei locali in cui viene svolto il servizio stesso, si ritiene opportuno, stante la straordinarietà della situazione dell'Ente privo del proprio patrimonio immobiliare, affidare al Commissario l'incarico di procedere alla valutazione delle possibili prospettive e sviluppi futuri circa l'attività dell'Ente, compresa l'eventuale estinzione dello stesso.

Tenuto conto, inoltre, della necessità di garantire l'amministrazione dell'Ente per l'ordinaria gestione fino alla definizione delle prospettive future, si ritiene necessario procedere ad una

ulteriore proroga della gestione commissariale dell'Ente nonché della convenzione tra l'ASL TO1 e l'Opera Pia Lotteri, stipulata sulla base della D.G.R. n. 4-11253 del 20 aprile 2009, al fine di assicurare la continuità assistenziale a favore degli ospiti.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto l'art. 21 del D. lgs n. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1/2004;

visti gli atti;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare la gestione commissariale dell'Opera Pia Lotteri con sede in Torino sino al 31/12/2011;

- di nominare, sino alla suddetta data, quale Commissario del suddetto Istituto il signor Marco Borgione (omissis), determinando l'indennità di carica nella misura di Euro 516,46 mensili, al lordo delle ritenute di legge;

- di affidare al Commissario l'incarico di:

a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente con mandato generale volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazione a favore della popolazione anziana ospite;

b) procedere alla valutazione delle possibili prospettive e sviluppi futuri circa l'attività dell'Ente compresa l'eventuale estinzione dello stesso.

- di dare mandato al Commissario dell'ASL TO 1 e al Commissario dell'Opera Pia Lotteri di prorogare, sino al 31/12/2011 la convenzione tra l'Opera Pia Lotteri e l'ASL TO 1, con cui è attribuita temporaneamente al Servizio Sanitario Regionale l'attività di gestione dell'Opera Pia, al fine di garantire la continuità dell'attività assistenziale a favore degli ospiti;

- di autorizzare a tale riguardo l'Azienda Sanitaria Locale TO1 a sostenere le relative spese di gestione nel periodo di convenzione, fermo restando che le stesse, unitamente al disavanzo pregresso, saranno considerate nelle passività dell'Opera Pia Lotteri;

- di stabilire che sia la gestione commissariale che la proroga della convenzione tra l'Opera Pia Lotteri e l'ASL TO 1 scadranno eventualmente anticipatamente in relazione alla definizione della situazione complessiva dell'Opera Pia Lotteri.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)